

Rapporti tra giudizio di verificaione e giudizio di falso – Cass. n. 2152/2021

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificaione - istanza di verificaione - Rapporti tra giudizio di verificaione e giudizio di falso - Querela di falso successiva a giudizio di verificaione - Preclusione - Condizioni - Conseguenze - Opponibilità del giudicato di falso nel giudizio di merito - Limiti. Prova civile - falso civile - querela di falso - In genere.

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificaione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell'istanza di verificaione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificaione sia culminato nell'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o

incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificaione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell'art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l'improponibilità della querela si traduce nell'inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull'esito di essa in ordine all'accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all'accertamento dell'autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificaione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2152 del 29/01/2021

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_214](#), [Cod_Proc_Civ_art_216](#), [Cod_Proc_Civ_art_221](#), [Cod_Proc_Civ_art_355](#)